

## **Regione Lazio**

**DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 ottobre 2018, n. G12572

**Approvazione dello Schema di "Convenzione tra la Regione Lazio e il Centro Nazionale Trapianti"**

**OGGETTO:** Approvazione dello Schema di “Convenzione tra la Regione Lazio e il Centro Nazionale Trapianti”

*IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA*

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell’Area Risorse Umane;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTO** il D.Lgs. 30/12/92, n. 502;

**VISTA** la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e ss. mm. ed ii. concernente: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”;

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni concernente “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del giugno 2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

**CONSIDERATO** che la legge 1 aprile 1999 n. 91 recante “*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti*” istituisce il Centro Nazionale Trapianti (CNT) che svolge funzioni operative per quanto riguarda l’assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;

**CONSIDERATO** inoltre che il Centro Nazionale Trapianti, nell’ambito della sua funzione di coordinamento nazionale di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule è affiancato dai Centri Interregionali Trapianto rispettivamente denominati “Centro regionale” e “Centri interregionali”, che hanno sede presso le strutture pubbliche con lo scopo di attivare e coordinare l’attività di prelievo e trapianto a livello nazionale;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio ha interesse a collaborare con il Centro Nazionale Trapianti nel rafforzamento del coordinamento operativo della rete trapiantologica attraverso le proprie aziende sanitarie individuando personale medico/infermieristico in grado di poter operare nell’ambito del coordinamento operativo del centro trapianti e a supportare lo stesso nell’individuazione delle professionalità necessarie;

**RITENUTO** necessario pertanto di pervenire a una convenzione con il Centro Nazionale Trapianti per la regolamentazione di tale attività di supporto e di individuazione della professionalità sanitarie in servizio presso le Aziende e gli Enti del SSR;

**RITENUTO** pertanto di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di prevedere che tale convenzione sia stipulata dal Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria;

per le considerazioni in premessa, parti integranti della presente determinazione

**D E T E R M I N A**

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale
2. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

Il Direttore  
Renato Botti

## CONVENZIONE

### TRA

Il CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI, di seguito indicato CNT (ente erogatore) con sede in Roma, Via C.F. nella persona

e

la Regione .....con sede in....., legalmente rappresentata dal .....

.....

### PREMESSO

**VISTA** la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale;

**VISTO** il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del giugno 2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

**VISTA** la legge 1 Aprile 1999, n. 91 recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti" ed in particolare l'art. 8 che istituisce il Centro Nazionale Trapianti (CNT) con sede presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ne definisce la composizione e le funzioni di cui si avvalgono il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per gli ambiti di rispettiva competenza nel settore dei trapianti ;

**VISTO** l'art. 8, comma 6, della Legge suindicata , il quale dispone che il Centro Nazionale Trapianti (CNT) svolge funzioni operative per quanto riguarda l'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale, altresì promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio di organi, nonché controlla lo scambio degli organi con gli altri stati membri dell'Unione Europea e con i Paesi terzi;

**VISTO** altresì l'art. 8, comma 6, della medesima legge, il quale stabilisce che il CNT ha il compito di definire e gestire i protocolli operativi per l'assegnazione ad altre Regioni degli organi non utilizzati nell'ambito della Regione di provenienza;

**VISTA** la Legge 4 Novembre 2010 n. 183 ed in particolare l'art. 2 "Deleghe al governo per la riorganizzazione degli enti dal Ministero del Governo delle politiche sociali e dal Ministero della Salute" che dispone che il CNT riceve le linee programmatiche e di indirizzo da parte del Ministero della Salute;

**VISTO** il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106 recante *“Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute”*;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 19 novembre 2015 *“Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228”*, nonché attuazione della *“Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012 che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti”*, che individua nel CNT l’organo, di cui si avvale il Ministero della Salute, preposto al Coordinamento della Rete nazionale per i trapianti;

**PRESO ATTO** che dalla ricognizione delle norme sopra richiamate emerge chiaramente il carattere istituzionale della funzione di coordinamento operativo nazionale, svolta dal CNT sulla base di specifiche norme di legge al fine di perseguire obiettivi di sanità pubblica, così come statuito dall’art. 1 comma 2 della legge n. 91/99 *“le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale* ;

**CONSIDERATO** che il CNT nell’ambito della sua funzione di coordinamento nazionale di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule è affiancato dai Centri Interregionali Trapianto rispettivamente denominati *“Centro regionale”* e *“Centri interregionali”*, che hanno sede presso le strutture pubbliche con lo scopo di attivare e coordinare l’attività di prelievo e trapianto a livello nazionale;

**CONSIDERATO** che il già citato Decreto Ministeriale 19 Novembre 2015 stabilisce che la selezione e valutazione dei donatori sono effettuate sotto la guida di un medico in considerazione del fatto che tali attività richiedono valutazioni cliniche di alta specializzazione;

**CONSIDERATO** che il CNT nel novembre del 2013 ha attivato il coordinamento operativo nazionale per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti avvalendosi esclusivamente di personale medico ed infermieristico con esperienza di coordinamento del processo di donazione e trapianti proveniente da Aziende Ospedaliere;

**CONSIDERATO** che il CNT ha riscontrato costantemente difficoltà a reperire delle professionalità adeguate sia mediche che infermieristiche per l’attività di coordinamento della rete trapiantologica, dovendo, pertanto, dotarsi di personale esterno tramite il ricorso a forme di *“contratti flessibili”* o ad istituti quali il comando o il distacco di personale proveniente da altri enti;

**CONSIDERATO** che le funzioni svolte dal 2013 ad oggi hanno determinato un costante incremento del numero delle donazioni di organi utilizzati e dunque di trapianti effettuati e che le attività svolte dal coordinamento operativo del CNT hanno avuto riflessi non solo in termini di qualità e sicurezza del sistema, ma hanno determinato anche una ottimizzazione dei costi per i sistemi sanitari regionali, incidendo non solo sulle liste di attesa e sulle cure sostitutive per i pazienti in attesa di trapianto, ma anche sul numero dei trasporti via terra e via aerea;

**CONSIDERATO** che le attività svolte dal coordinamento operativo del CNT hanno determinato inoltre, una riduzione dei viaggi delle équipe in ragione di una maggiore razionalizzazione della allocazione degli organi per area;

**TENUTO CONTO** che il CNT ha necessità di reclutare personale medico ed infermieristico qualificato per lo svolgimento delle funzioni richiamate presso le Aziende del sistema sanitario regionale al fine di garantire un elevato standard Regionale di efficienza, efficacia e qualità dell'attività trapiantologica;

**TENUTO CONTO** che l'art. 8 della legge 91/1999 e l'art.2 ter DL 29 marzo n. 81, convertito con modificazioni con L. 26 maggio 2004 n. 138, prevedono fondi per le spese di funzionamento e per l'assunzione di personale;

**TENUTO CONTO** che la Regione Lazio ha interesse a collaborare con il CNT nel rafforzamento del coordinamento operativo della rete trapiantologica attraverso le proprie aziende sanitarie individuando personale medico/infermieristico in grado di poter operare nell'ambito del coordinamento operativo del centro trapianti;

**CONSIDERATO** che:

- le pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241 possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- a norma dell'art. 2, comma 308, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"*), il CNT può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge;
- la Regione Lazio intende supportare il CNT nell'individuazione delle professionalità di cui ai punti precedenti nelle Aziende del proprio territorio;

tutto ciò premesso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

*(Premesse)*

1. Le premesse come sopra esposte sono parte integrante del presente accordo.

**Articolo 2**

*(Oggetto)*

1. La presente convenzione regola, nei termini e nelle condizioni fissate nel presente atto, il supporto della Regione alle attività del coordinamento operativo nazionale del Centro Nazionale Trapianti. In particolare, la Regione - attraverso le proprie Aziende sanitarie - individua personale medico ed infermieristico in grado di poter operare nell'ambito del Coordinamento operativo nazionale del Centro nazionale trapianti.

**Articolo 3**

*(Disposizioni in materia di personale)*

1. Le parti rinviano per la gestione del personale di cui all'art. 2 alle norme di legge, alle disposizioni relative al superamento del precariato che disciplinano l'impiego del personale da parte delle amministrazioni pubbliche.
2. La direzione e coordinamento del personale attiene alla esclusiva competenza del CNT.

**Articolo 4**

*(Finanziamento)*

1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale assegnato al CNT è totalmente a carico del CNT che si assume gli oneri derivanti dall'impiego delle professionalità così come individuate dall'art. 2, comprese tutte le modifiche, integrazioni, aggiornamenti derivanti da novelle legislative, contrattuali e/o provvedimenti giurisdizionali;
2. Il CNT corrisponde le somme dovute all'Azienda di appartenenza delle stesse, con le modalità che verranno stabilite da apposito atto di intesa;
3. L'Azienda di appartenenza provvede a rendicontare e a indicare in tutti i documenti contabili il personale assegnato al CNT, il rimborso ricevuto, dandone opportuna informazione agli organi regionali.

#### **Articolo 5**

*(Recesso unilaterale e risoluzione)*

1. Ad entrambe le parti della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere dall'accordo e tale facoltà può essere esercitata finché il contratto stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
2. La presente convenzione potrà essere risolta qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività dalla stessa previste.
3. In caso di inadempimento riguardante le attività di cui alla presente Convenzione, la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt.1453 e segg. C.C.
4. In caso di recesso unilaterale o di risoluzione della convenzione, le amministrazioni pubbliche che forniscono supporto per le funzioni del CNT mediante personale specificatamente ed esclusivamente dedicato continueranno a utilizzare il medesimo personale per le proprie attività istituzionali; il predetto personale potrà, ricorrendo le condizioni, anche transitare negli organici del Centro Nazionale Trapianti.

#### **Articolo 6**

*(Foro competente)*

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione applicazione e/o esecuzione della presente Convenzione è competente, in via esclusiva il Foro di Roma, salvo l'impegno delle Parti ad esprimere un preventivo tentativo di conciliazione. La presente convenzione ha la durata di un biennio a decorrere dalla data di sottoscrizione.

#### **Articolo 7**

*(Durata della convenzione)*

1. La presente convenzione ha la durata di un biennio a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Il Centro Nazionale Trapianti di concerto con Regione Lazio al termine del biennio valuteranno se procedere alla proroga o al rinnovo della presente Convenzione.

Data

Centro Nazionale Trapianti  
Il Direttore

Regione Lazio  
Il Direttore della Direzione Regionale Salute e  
integrazione socio-sanitaria